

Abruzzo

Delib.C.R. 29-10-2002 n. 79/3

Legge 3 agosto 1998, n. 269, art. 17, comma 2 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù" - D.M. 13 marzo 2002, n. 89 - Approvazione programma regionale biennale di interventi. Pubblicata nel B.U. Abruzzo 29 novembre 2002, n. 28.

Epigrafe

Premessa

Articolo unico

Allegato A

Allegato B

Delib.C.R. 29 ottobre 2002, n. 79/3 (1).

Legge 3 agosto 1998, n. 269, art. 17, comma 2 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù" - D.M. 13 marzo 2002, n. 89 - Approvazione programma regionale biennale di interventi.

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 29 novembre 2002, n. 28.

Il Consiglio regionale

Udita la relazione della 5<sup>a</sup> Commissione Consiliare svolta dal Consigliere Di Luzio, che unita al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Vista la Delib.G.R. 12 luglio 2002, n. 554/C avente per oggetto: legge 3 agosto 1998, n. 269, art. 17, comma 2 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù" - D.M. 13 marzo 2002, n. 89 - Approvazione programma regionale biennale di interventi -;

Vista la legge n. 269/1998, recante "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù", che prevede la realizzazione di programmi di prevenzione, assistenza e recupero terapeutico dei minori vittime dei delitti di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies del codice penale e il recupero di coloro che sono riconosciuti responsabili dei delitti di cui agli artt. 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 3, 600-quater.

Omissis

Delibera

- di approvare lo schema il Programma regionale di interventi della legge n. 269/1998, allegato "A" contenente le linee di indirizzo della programmazione regionale, i criteri di ripartizione del Fondo assegnato alla Regione Abruzzo e, infine, le linee di indirizzo per l'applicazione di tale legge;
- di approvare lo schema allegato, "B" con il quale si è proceduto, sulla base dei criteri stabiliti nel citato Programma regionale di interventi, distintamente alla ripartizione della quota del Fondo Nazionale assegnato alla Regione Abruzzo per gli anni 2000/2001, ai quattro àmbiti provinciali;
- di fare fronte alla complessiva spesa di e 374.772,18 (trecentosettantaquattromilasettecentottantadue/18), derivante dal presente atto con le disponibilità esistenti sul capitolo 71638 del Bilancio di prevenzione per l'esercizio finanziario 2002 denominato "Fondo contro l'abuso sessuale - L. n. 388/2000, art. 80, C. 15";
- di disporre la pubblicazione del Programma regionale di interventi sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

#### Allegato "A"

Legge 3 agosto 1998, n. 269, art. 17, comma 2 - "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù"

#### Programma regionale biennale di interventi

#### Riferimenti normativi:

- Art. 17, comma 2, legge 3 agosto 1998, n. 269;
- D.M. 13 marzo 2002, n. 89, del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali recante "Regolamento concernente la disciplina del fondo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di interventi a favore dei minori vittime di abusi, a norma dell'articolo 80, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388"

Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività culturali, Sicurezza e Promozione Sociale

Servizio Servizi Sociali

#### Premessa

L'art. 17, comma 2, della legge n. 269/1998, concernente "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù" prevede la realizzazione di programmi di prevenzione, cura e recupero dei minori vittime dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies del codice penale e il recupero di coloro che sono riconosciuti responsabili dei delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quater.

L'articolo 80, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha destinato un fondo aggiuntivo per il finanziamento dell'art. 17, comma 2, della legge n. 269/1998, delegando il Ministro competente ad emanare un regolamento per la relativa disciplina.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il relativo regolamento con il decreto 13 marzo 2002, n. 89, pubblicato sul G.U.R.I. n. 108 del 10 maggio 2002, recante "regolamento concernente la disciplina del fondo di cui all'articolo 17 comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di interventi a favore dei minori vittime di abusi, a norma dell'articolo 80, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388" e più in breve denominato nel presente programma "regolamento".

Il regolamento demanda alle Regioni il compito di predisporre programmi di intervento finalizzati alla realizzazione di progetti concernenti tre tipologie di progetti.

Il presente programma è stato stilato dal Servizio Servizi Sociali della Regione Abruzzo sulla base delle riunioni programmatiche inter-istituzionali svoltesi presso la Regione alle quali sono state invitati:

i signori Prefetti, in qualità di Presidenti della Conferenza Permanente; il Signor Presidente del Tribunale dei Minorenni di l'Aquila; il Presidente della Conferenza Episcopale Abruzzese e Molisana con sede a Chieti; il Direttore Scolastico Regionale di l'Aquila; la Direzione del Centro Giustizia Minorile di Roma; i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo; l'A.N.C.I. - Delegazione Abruzzese; l'U.P.A. - Delegazione Abruzzese; il Centro Primavera di Scerne di Pineto (Te); il Centro Piccolo Principe di Pescara;

e che si sono svolte secondo il seguente calendario:

6 novembre 2001;

3 giugno 2002

#### 1. Azioni prioritarie e risultati attesi

La legge n. 269/1998, oltre ad introdurre importanti innovazioni al codice penale con l'inasprimento delle pene contro i responsabili dei reati di sfruttamento sessuale, pornografia e prostituzione dei minori, ha promosso anche azioni ed interventi di tipo amministrativo per la prevenzione, la cura ed il recupero psicoterapeutico sia delle vittime minorenni di tali delitti sia per gli abusanti riconosciuti colpevoli.

È bene da subito precisare che i delitti che la legge intende contrastare e prevenire, elencati negli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, possono essere così sintetizzati:

1. Induzione, sfruttamento, favoreggiamento della prostituzione minorile;

2. Sfruttamento della pornografia minorile attraverso attività di realizzazione di esibizioni pornografiche, di produzione, distribuzione, divulgazione, pubblicizzazione, anche per via telematica, di materiale pornografico, di distribuzione e divulgazione di notizie ed informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori;

3. Detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori;

4. Sfruttamento della prostituzione minorile attraverso attività di "turismo sessuale".

In forza dell'art. 10 della legge n. 269/1998 i delitti sono perseguibili anche se commessi all'estero da cittadini italiani o in danni di cittadini italiani.

Si tratta, dunque, di arginare un fenomeno ben definito, quale quello dello sfruttamento sessuale dei minori, e non soltanto quello della violenza sessuale in generale, con interventi mirati, specifici ed efficaci, non soltanto di natura giudiziaria, ma anche amministrativa, chiamando alla collaborazione i servizi pubblici e privati già di comprovata esperienza nell'assistenza e tutela dei minori abusati (articolo 3, commi 4 e 5, del regolamento).

Il programma di intervento ha, pertanto, l'obiettivo:

- di prevenire, assistere, recuperare (da un punto di vista psicoterapeutico, precisa la legge) i minori, che siano stati vittima di tali forme di sfruttamento sessuale (assistenza e recupero) o siano in maggiore rischio di diventarlo (prevenzione),
- di recuperare i responsabili riconosciuti dei delitti di sfruttamento sessuale dei minori, che ne facciano apposita richiesta.

Le azioni progettuali devono essere ricompresi nei seguenti assi di intervento stabiliti dall'art. 2, comma 1 del regolamento:

- a) azioni di prevenzione
- b) azioni di presa di carico;
- c) azioni formative ed informative, anche se rivolte alle vittime e agli autori di reato.

Sulla base degli incontri effettuati nella fase di predisposizione del presente programma e dell'analisi territoriale dei bisogni e delle risorse esistenti, la Regione Abruzzo intende rafforzare la rete locale di protezione dei minori dai delitti di cui alla L. n. 269/1998 con l'attivazione, in ciascun territorio provinciale, di un progetto che raccordi le attività relativamente ai tre campi di azione, individuati dall'art. 2, comma 1 del regolamento, secondo il principio di specializzazione, raccordo inter-istituzionale, sussidiarietà ed efficacia.

## 2. Soggetti responsabili dell'attuazione

Al fine di non disperdere le risorse ed assicurare alti livelli qualitativi di offerta dei servizi, la Regione Abruzzo articola il programma di intervento in quattro progetti territoriali, uno per ciascuno delle provincie, di durata biennale, affidati ad un unico soggetto attuatore per ciascuna provincia e ricomprendenti le tre azioni richiamate al precedente punto 2.

I soggetti attuatori degli interventi vengono individuati al termine di una procedura di valutazione sulla base del curriculum di attività svolta e del progetto presentato.

I progetti, conformi al presente programma, possono essere presentati da enti pubblici e privati che ne abbiano diretta e comprovata esperienza, almeno biennale (solo per i privati), nell'assistenza e tutela dei minori vittime di abusi. Possono essere ammessi alla fase di selezione dei progetti solo i soggetti proponenti, attivi sul territorio regionale, che rientrano nella disposizione di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, del regolamento.

Per il primo biennio di attività relativo ai fondi per gli esercizi finanziari statali degli anni 2000-2001, i soggetti proponenti devono presentare un unico progetto, articolato in due annualità, per provincia, con facoltà di presentare progetti anche per più provincie.

I progetti devono essere presentati esclusivamente a mezzo raccomandata del Servizio Postale Nazionale con ricevuta di ritorno alla Regione Abruzzo, Direzione Qualità della vita, Servizio Servizi Sociali, viale Bovio, 425, 65100 Pescara, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente programma sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Farà fede la data del timbro postale.

Non saranno considerati i progetti presentati alla Regione Abruzzo in data antecedente alla pubblicazione del presente programma sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

I progetti, regolarmente pervenuti, vengono valutati nel merito da una Commissione, formata da tre membri, scelti fra il personale dell'Amministrazione regionale, nominata con Ordinanza dal Direttore dell'Area "Qualità della vita, Beni e Attività culturali, Sicurezza e Promozione sociale".

Ogni progetto di ambito, oltre all'istanza di ammissione al finanziamento ha firma legale rappresentante, deve contenere in ogni caso, a pena inammissibilità:

1. l'ambito territoriale provinciale di riferimento;
2. gli estremi identificativi del soggetto proponente e l'elenco analitico delle attività svolte nel settore dell'assistenza e tutela dei minori vittime di abusi con il relativo periodo di riferimento;
3. l'analisi dei bisogni e delle risorse, gli obiettivi e le strategie di intervento, le fasi e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione analitica delle attività distinte per ciascuna azione e categoria di beneficiari (autori/vittime), le risorse umane e strumentali, la valutazione e i relativi indicatori; il progetto deve comunque ricomprendere almeno un intervento per ciascuna delle tre azioni; le risorse umane coinvolte dovranno essere specificamente elencate per figura professionale ed essere ricomprese fra quelle previste dall'art. 3, comma 2, del regolamento;
4. il piano finanziario analitico, distinto per prima e seconda annualità, azione di riferimento, con l'ammontare complessivo del progetto e relativa copertura finanziaria, eventualmente comprensiva di cofinanziamento; sul piano finanziario devono essere evidenziate le azioni e i costi delle attività destinate al recupero degli autori dei reati di cui alla L. n. 269/1998 che ne facciano richiesta, che devono essere pari ad un terzo del totale del progetto provinciale, come da tabella di riparto allegata, e le azioni e i costi relativi alle attività di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittima dei delitti di cui agli art. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies del codice penale, pari ai due terzi del finanziamento complessivo per ciascuna provincia; la quota di contributo richiesta alla Regione non può eccedere il contributo totale massimo previsto per ciascuna annualità, come da allegata tabella;
5. l'indicazione della sede presso la quale il soggetto proponente stabilisce la base operativa del progetto, che deve essere comunque individuata nella provincia stessa per la quale si presenta il progetto;
6. la rete delle istituzioni e degli enti direttamente coinvolti come partner attivi nella gestione del progetto e gli eventuali accordi formalizzati di partenariato con relativi allegati a supporto (lettere di impegno, protocolli, etc.);
7. per gli enti privati: le attestazioni di cui all'articolo 3 commi 4 e 5, del regolamento;

per gli enti pubblici: dichiarazione, a firma del legale rappresentante, di disporre di una diretta e comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e tutela dei minori vittime di abusi;

8. gli estremi di approvazione del progetto da parte dell'organo regionale competente dell'ente proponente e la relativa firma del progetto da parte del legale rappresentante.

Ai fini della valutazione dei progetti, la Regione tiene conto di:

- affidabilità ed esperienza del soggetto proponente nel settore dell'assistenza e tutela dei minori vittime di abusi (max 30 punti);
- rispondenza del progetto agli obiettivi e alle linee generali del programma regionale (max 20 punti);
- coerenza fra obiettivi, strategie, tempi e strumenti di intervento (max 20 punti);
- sviluppo delle azioni in una rete locale provinciale di enti, istituzioni e servizi, rispondente alle finalità del progetto, al regolamento e al presente programma, attraverso una collaborazione attiva e documentata con gli enti locali, le Aziende ASL, le Istituzioni scolastiche, i Servizi della giustizia minorile, la Conferenza Permanente istituita presso le Prefetture, le Forze dell'ordine, l'Autorità giudiziaria, gli Istituti penitenziari, secondo quanto stabilito dal successivo punto 3 (max 30 punti).

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti.

Il contributo finanziario annuo richiesto alla Regione non può essere superiore all'ammontare del finanziamento previsto per la provincia di riferimento per la quale si presenta il progetto, secondo l'allegata tabella. I progetti possono essere co-finanziati da enti pubblici e privati, e tali cofinanziamenti dovranno essere evidenziati nel quadro finanziario.

I soggetti individuati come attuatori sono tenuti semestralmente a relazionare alla Regione Abruzzo sullo stato di avanzamento del progetto, a pena di revoca del contributo, secondo le indicazioni che verranno impartite dal Dirigente regionale competente. I soggetti attuatori devono inoltre collaborare a tutte le attività di monitoraggio stabilite a livello nazionale.

### 3.Modalità di collaborazione tra enti

La natura delle azioni e il contesto normativo ed operativo in cui esse sono incardinate impongono, per l'efficacia delle stesse, una significativa collaborazione fra le istituzioni responsabili dell'intervento giudiziario e le istituzioni e gli enti responsabili dell'intervento amministrativo.

Ad un primo livello, i progetti devono stabilire, importanti raccordi fra "polo clinico" e "polo giudiziario", fra interventi di protezione amministrativa e interventi di tutela giudiziaria nei casi di sfruttamento sessuale dei minori.

Ad un secondo livello, i progetti devono mettere in rete gli interventi amministrativi, di tipo sociale, sanitario ed educativo, attraverso la collaborazione con gli enti locali, le Aziende ASL, le Istituzioni scolastiche, i Servizi della giustizia minorile, la Conferenza Permanente istituita presso le Prefetture, le Forze dell'ordine, l'Autorità giudiziaria, gli Istituti penitenziari.

### 4. Criteri di ripartizione del fondo sul territorio e per azioni prioritarie

Il fondo assegnato alla Regione Abruzzo ai sensi della L. n. 388/2000 e della L. n. 328/2000 per gli anni 2000 e 2001 è ripartito per ciascun territorio provinciale per i 2/3 del fondo, destinati a programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittima, sulla base delle rilevazioni ISTAT della popolazione minorile residente per provincia nell'anno 2000, e per il restante 1/3, destinato a programmi di recupero dei responsabili dei delitti che ne facciano richiesta, sulla base della rilevazione ISTAT della popolazione residente per provincia nell'anno 2000.

#### 5.Modalità di utilizzazione dei fondi ed eventuale revoca

Il Dirigente del Servizio regionale competente, con proprio atto, provvede, sulla base delle risultanze della Commissione di cui al precedente punto 3, a comunicare l'esito ai soggetti proponenti i soggetti scelti e l'assegnazione dei relativi fondi distinti per le due annualità.

L'effettivo accredito degli stessi avverrà nel modo seguente:

- l'80% del fondo assegnato, alla dichiarazione da parte del soggetto proponente del concreto inizio del progetto. Tale comunicazione dovrà essere trasmessa, per mezzo di Raccomandata A.R. del Servizio Postale Nazionale, alla Giunta Regionale d'Abruzzo - Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza Sociale e Promozione Sociale - Servizio Servizi Sociali - Ufficio Interventi politiche in favore dei minori e di prevenzione del disagio - Viale Bovio 425 - 65100 Pescara;

- il restante 20%, alla presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per l'esecuzione dell'iniziativa, come da relativo quadro economico ammissibile a contributo. La rendicontazione circa l'utilizzo dei contributi assegnati, deve essere trasmessa al competente Servizio, come sopra indicato, entro 30 giorni dalla ultimazione del progetto realizzato.

I progetti dovranno avere inizio, a pena di revoca del contributo e assegnazione dello stesso al secondo progetto avente diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione da parte della Regione Abruzzo.

Nel caso che in una provincia non vi siano autori di reati che facciano richiesta di assistenza finalizzata ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della L. n. 269/1998, il fondo non utilizzato che residua dovrà essere restituito alla Regione, che potrà riassegnarlo ad un progetto di altra provincia che ne documenti l'effettiva necessità.

Qualora un ambito territoriale provinciale non sia coperto da alcun progetto o residuino comunque fondi, la somma che residua potrà essere assegnata a progetti presentati in altre provincie secondo l'ordine di graduatoria da rimodulare sulla base delle risorse disponibili.

Allegato "B"

Tabella di riparto